

R.G. 66-1/2026



RG N. 36/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.

nel giudizio n. 66-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da NEMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02641330341) con sede legale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR), Via Mascagni n. 10 in persona del legale rappresentante pro tempore NEMORINI MARCO (NMRMRC74D29G337Q) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CARRARA (CRRLSN70M30Z133K) elettivamente domiciliato in Reggio Emilia (RE), via Emilia all'Ospizio, n. 102, presso il difensore;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto da NEMO SRL IN LIQUIDAZIONE per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito all'udienza fissata ex art. 41 CCII il difensore della ricorrente unitamente al legale rappresentante MARCO NEMORINI il quale ha confermato quanto esposto nel ricorso insistendo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di "realizzazione, gestione di alberghi";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: il solo debito erariale ammonta ad € 546.630,27 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 20 aprile 2026); il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, ultimo disponibile, riporta un attivo pari ad € 1.218.947, debiti per € 776.197 e ricavi pari ad € 444.862;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa



commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 546.630,27 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 20 aprile 2026); b) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 40.360,06 (V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 14 maggio 2026 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; c) dalla presenza di esecuzioni (R.G. Es 1637/2025) pendenti o definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 20 aprile 2026); d) dai plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili del 21 aprile 2026); e) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2022); f) dai plurimi protesti iscritti nell'ultimo biennio (V. visura protesti al 21 aprile 2026); elementi che inducono a ritenere come la complessiva situazione debitoria non consenta, a fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio, di assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori;



ritenuto di indicare come curatore il dott. LUCA OTTAVIO MONTALI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di da NEMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02641330341) con sede legale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) in Via Mascagni n. 10 in persona del legale rappresentante pro tempore NEMORINI MARCO (NMRMRC74D29G337Q);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. MONTALI LUCA OTTAVIO (MNTLTT86H29F463Z) con studio in STRADELLO MARCHE, 6 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 16 settembre 2026 ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA



Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 21 maggio 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

